

COMUNE DI NAPOLI

VIII Direzione Centrale

Sviluppo commerciale, artigianale e turistico

Progetto Tempi e Orari della Città

PROGRESSIVO ANNUALE:
30 MAR 2011
PROG. n. 520

N. prot. 2 del 30.3.2011

ORDINANZA SINDACALE

Adottata ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni

Oggetto: Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti e per i locali di intrattenimento e notturni, per la tutela della quiete pubblica nella zona cosiddetta dei "Baretti di Chiaia" nel territorio della I Municipalità, nonché negli ambiti territoriali di "Largo San Giovanni Maggiore" e di "Via dei Carrozzeri a Monteoliveto".

Premesso che il Comune di Napoli ha adottato, con l'Ordinanza Sindacale n. 519 del 30/3/2011, la nuova disciplina concernente "Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande e alimenti e per la tutela della quiete pubblica riguardante i locali di intrattenimento e notturni", operante in tutta la città, con validità dal 31/03/2011 al 07/11/2011;

Considerato che la predetta ordinanza n. 519 del 30/3/2011, all'art. 5 - "Riserva di adozione di ulteriori provvedimenti riguardanti la zonizzazione", così recita: "Si fa espressa riserva di adottare, all'esito della disamina delle problematiche inerenti particolari zone o vie cittadine in cui sussistono peculiari criticità incidenti sulla vivibilità dell'area e sulla quiete pubblica, specifici provvedimenti con differenziata disciplina degli orari";

Considerato che in particolari zone o vie cittadine sussistono specifiche problematiche attinenti all'esigua ampiezza delle strade, alla eccessiva vicinanza o addirittura contiguità di esercizi nell'ambito di quartieri residenziali ad elevata densità abitativa, con iperaffollamento di avventori ed eccessivo traffico veicolare in transito e in sosta, per cui è necessaria una particolare disciplina, circoscritta a determinati periodi dell'anno, da disporsi con separate Ordinanze Sindacali;

Che già con Ordinanza Sindacale n.1018 del 8/6/2010, integrata con successiva ordinanza n. 1090, del 16/6/2010, e valida fino al 20/9/2010, è stata prevista, per i motivi in detta ordinanza ampiamente illustrati, una diversa disciplina degli orari di chiusura degli esercizi

2

presenti in alcune strade nella zona cosiddetta dei "Baretti di Chiaia", sita nel territorio della I Municipalità, nonché negli ambiti territoriali di "Largo San Giovanni Maggiore" e di "Via dei Carrozzeri a Monteoliveto", siti nel territorio della II Municipalità; tale disciplina prevedeva la chiusura anticipata di un'ora rispetto ai limiti fissati per il resto della città;

Che nella sopra citata Ordinanza il Comune di Napoli si riservava di definire, con apposito provvedimento, il successivo regime degli orari di chiusura dei locali nelle zone di cui al punto precedente, all'esito delle verifiche effettuate sia sul rispetto delle disposizioni di cui alla Ordinanza stessa, sia sulle aperture degli esercizi durante il mese di agosto 2010, sia su eventuali iniziative in tema di viabilità e parcheggi;

Considerato che durante l'intero periodo invernale, nelle zone interessate dalla presente ordinanza è stato necessario più volte l'intervento della Polizia Municipale, soprattutto nei giorni prefestivi e festivi, a causa dell'eccessivo affollamento nei locali presenti, che ha comportato gravi ripercussioni sulla sicurezza e sulla quiete pubblica nelle strade suindicate, e che dunque permangono allo stato attuale le medesime condizioni che hanno richiesto un provvedimento specifico di disciplina degli orari per le tali zone;

Ritenuto necessario, a seguito di quanto riscontrato dalla Polizia Municipale, ripristinare l'orario di chiusura anticipato di un'ora rispetto a quello fissato dall'ordinanza n°...⁵¹⁹... del ~~30/3/2011~~ per la zona cosiddetta dei "Baretti di Chiaia", nella I° Municipalità, (di seguito detta "Zona 1") costituita dalle seguenti strade:

- Vico Belledonne a Chiaia
- Vicoletto Belledonne
- Via Carlo Poerio
- Via Giuseppe Ferrigni
- Vico dei Sospiri
- Via della Cavallerizza
- Via Bisignano
- Via Alabardieri
- Vico II Alabardieri
- Piazza Giulio Rodinò

Ritenuto inoltre necessario estendere tale disciplina anche nella II° Municipalità, nei seguenti ambiti:

a) Ambito territoriale di "Largo San Giovanni Maggiore", (di seguito detto "Zona 2") costituito dalle seguenti strade:

- Largo San Giovanni Maggiore
- Largo Girolamo Giusso
- Via Enrico De Marinis

b) Ambito territoriale di "Via dei Carrozzeri a Monteoliveto", (di seguito detto "Zona 3") costituito dalle seguenti strade:

- Via dei Carrozzeri a Monteoliveto
- Vico I° Gravina
- Vico II° Gravina

- Vico Verde Monteoliveto
- Vico Campane a Donnalbina

Rilevato che, per gli esercizi pubblici di ristorazione dotati di licenze di somministrazione di tipo A, per le sole attività che si svolgono all'interno dei locali, essendo queste articolate in un servizio di somministrazione erogato esclusivamente ai tavoli, non si ravvisano i problemi di disturbo alla quiete pubblica che si creano nelle altre tipologie di pubblico esercizio, e che pertanto si ritiene opportuno, per queste tipologie di esercizio, allineare il regime degli orari, per le sole attività che si svolgono all'interno dei locali, a quelli previsti nel resto della città, confermando in ogni caso, anche per questa tipologia di esercizio, per le attività che vengono svolte all'esterno su suolo pubblico, un regime più restrittivo;

Per tutto quanto sopra premesso

Visti l'art. 50 e l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. N.92 del 23 maggio 2008 , convertito in legge N. 125 del 24 luglio 2008;

Visto il D. Lgs 114 del 31 marzo 1998;

SI DISPONE

1. Orari

1.a Per il periodo dal 31/03/2011 al 07/11/2011, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande operanti nelle Zone 1, 2, 3, dotati di licenze di somministrazione di tipo A, è consentita la chiusura per tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 3,00 per l'attività svolta all'interno dei locali, e non oltre le ore 1,00 per le attività svolte all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi è consentita la chiusura dell'attività svolta all'esterno non oltre le ore 2,00.

1.b Per il periodo dal 31/3/2011 al 07/11/2011, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande operanti nelle Zone 1, 2, 3, dotati di licenze di somministrazione diverse da quelle di tipo A, è consentita la chiusura per tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 2,00 per l'attività svolta all'interno dei locali, e non oltre le ore 1,00 per le attività svolte all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi è consentita la chiusura dell'attività svolta all'esterno non oltre le ore 2,00. Gli stessi limiti di orario si applicano a qualunque altra attività associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari, ai sensi del D.L.vo 114/98. Ogni violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa di un pagamento della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ;

1.c Per il periodo dal 31/03/2011 al 07/11/2011 per le attività commerciali e artigianali del settore alimentare di cui all'art. 13 del D.L.vo 114/98 ed assimilati operanti nelle Zone 1, 2, 3 per le quali non è prevista la somministrazione all'interno del locale o in

aree di pertinenza dell'esercizio stesso, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie al taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendita di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva, è consentita la chiusura dei relativi esercizi non oltre le ore 1,00 di tutti i giorni della settimana e non oltre le ore 2,00 della notte tra il venerdì e il sabato e di quella tra il sabato e la domenica, nonché della notte tra i giorni prefestivi e festivi. Ogni violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa di un pagamento della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

2. Ulteriori disposizioni per la disciplina della "movida"


Restano ferme le prescrizioni contenute nell'ordinanza n° 519 del 30/3/2011 nei seguenti articoli: 1. Orari, dal punto 1.c al punto 1.h; 2. Norme igieniche; 3. Tutela della quiete pubblica; 4. Operatività delle sanzioni.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 31/03/2011 ed estende i propri effetti fino al 07/11/2011.

Essa è pubblicata nell'Albo Pretorio informatico del Comune di Napoli, consultabile sul sito internet del Comune, nella sezione "Albo pretorio".

E' inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 convertito in Legge n. 125 del 24/7/2008.

Resta ferma la vigenza delle disposizioni già contenute in norme primarie, come quelle di cui alla Legge n. 447 del 26/10/1995 ed al Codice della Strada, ovvero contenute in regolamentazioni comunale già operative, come la normativa di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 204 del 21/12/2001.



IL SINDACO

On.le Rosa Jervolino Russo

R. Jervolino Russo

ORDINANZA SINDACALE

Progr. Annuale n. 520 del 30 marzo 2011**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE**
Segreteria della Giunta comunale

Si attesta che la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. 267/00, ha avuto inizio il 31 marzo 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
**COMUNE DI NAPOLI**
Segreteria generale

Servizio Segreteria della Giunta Comunale

Il presente atto, composto da n. 5..... pagine progressivamente numerate, è copia conforme all'originale della

Ordinanza Sindacale n. 520..... del 30 marzo 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
